



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

Alle Istituzioni scolastiche
di Roma e provincia

e, per conoscenza,

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

OGGETTO: Inserimento al SIDI delle sanzioni di cui all'art. 15 dell'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 – Indicazioni operative.

Con riferimento alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2026/2027, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 15 dell'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 relativamente agli effetti derivanti dalla rinuncia, dalla mancata assunzione di servizio e dall'abbandono del servizio.

Si ricorda che in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS:

- 1) la rinuncia o la mancata assunzione del servizio nel termine previsto dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'art. 2, comma 6, lettera a) e b), per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie;
- 2) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.

Nei predetti casi le Istituzioni scolastiche interessate dovranno provvedere tempestivamente alla registrazione al SIDI delle sanzioni previste dalla citata disposizione, mediante le apposite funzioni disponibili al seguente percorso:

SIDI → Reclutamento personale scuola → Convocazioni da G.I. del personale docente → Sanzioni → Gestione Sanzioni G.P. → Sanzioni GP → Aggiungi sanzione da GPS.

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, dell'O.M., in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GI:

- 1) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, su posto comune comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Ufficio VI – Ambito territoriale di Roma

istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione;

- 2) la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
- 3) la mancata assunzione in servizio a seguito di accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, equivale a rinuncia esplicita, producendo gli effetti di cui ai punti 1) e 2);
- 4) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.

Nei predetti casi le Istituzioni scolastiche interessate dovranno provvedere tempestivamente alla registrazione al SIDI delle sanzioni previste dalla citata disposizione, mediante le apposite funzioni disponibili al seguente percorso:

SIDI → Reclutamento personale scuola → Convocazioni da G.I. del personale docente → Sanzioni → Sanzioni da G.I.

Si ringrazia per consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE

Daniilo Vicca

Firmato Digitalmente da/Signed by:

DANILO VICCA

In Data/On Date:

martedì 29 settembre 2026 17:25:36